

REGOLAMENTO DELLA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI MUZZANO

Art. 1 – Base legale

Il presente regolamento si fonda sulla Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (artt. 37 e 39).

Art. 2 – Istituzione di un servizio di mensa sociale per gli scolari delle scuole elementari di Muzzano

Nel Comune di Muzzano è istituito un servizio di mensa sociale per gli scolari delle scuole elementari comunali; il Municipio provvede a gestirlo nei modi più appropriati.

Il Municipio può affidare il servizio o parte di esso ad un ente esterno tramite mandato ai sensi dell'art. 193. b. LOC. In ogni caso, esso resta responsabile dell'erogazione del servizio, per la sua qualità, la sua efficienza e per il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e nella rispettiva ordinanza di applicazione.

Art. 3 – Scopo, aventi diritto

Per motivi infrastrutturali, organizzativi e di qualità del servizio può essere ammesso alla mensa un numero massimo di 15 allievi al giorno.

Di conseguenza, il servizio di refezione è istituito per:

- a. in via prioritaria quale aiuto sociale per le famiglie domiciliate a Muzzano che non hanno la possibilità di occuparsi dei propri figli nella pausa di mezzogiorno. Si tratta in modo particolare di famiglie monoparentali e/o di quelle i cui coniugi, per motivi finanziari, sono entrambi costretti a svolgere un'attività lucrativa.
- b. In via subordinata, e qualora vi siano posti disponibili, secondo l'ordine d'entrata e la situazione finanziaria, per le famiglie che non possono occuparsi dei propri figli durante la pausa di mezzogiorno, pur non presentando un carattere sociale.

Art. 4 – Domande di ammissione

Le domande di ammissione al servizio in oggetto devono essere inoltrate annualmente entro il 31 maggio, su formulario ufficiale, al Municipio di Muzzano motivate e documentate.

Questo comunica la sua decisione entro fine giugno.

Il Municipio può prendere in considerazione domande di ammissione giunte al di fuori del periodo di iscrizione a seconda della situazione, in particolare in caso di nuovi arrivi e di comprovate mutate condizioni familiari.

È ammesso il superamento del numero massimo in caso di nuovi arrivi durante l'anno scolastico che presentano difficoltà economiche, come al punto a dell'art. 3.

Non sono ammesse frequenze sporadiche della mensa se non per motivi gravi e/o urgenti della famiglia, da concordare con la Direzione d'istituto.

Art. 5 - Distribuzione dei pasti

I pasti sono preparati presso la Scuola dell'infanzia e trasportati presso la sala multiuso del centro comunale.

Art. 6 - Assenze

Per motivi organizzativi eventuali assenze devono essere tempestivamente notificate alla responsabile della sorveglianza il giorno precedente all'assenza o al più tardi entro le 08.30 del giorno di assenza (in caso di malattia o infortunio, per esempio).

In caso di mancato avviso il pasto viene fatturato.

Art. 7 – Sorveglianza

Gli allievi sono sorvegliati durante la pausa di mezzogiorno, dalla fine delle lezioni del mattino (ore 11.45) all'inizio di quelle pomeridiane (ore 13.15). Per nessuna ragione gli scolari possono allontanarsi dagli spazi scolastici senza l'autorizzazione del responsabile presente.

Art. 8 – Sospensioni, esclusione

Il Municipio si riserva di prendere provvedimenti per l'esclusione temporanea o definitiva in caso di mancata disciplina o di comportamenti poco opportuni.

Art. 9 - Criteri d'assoggettamento, modalità di riscossione

Tutte le famiglie degli scolari facenti capo al servizio mensa sono chiamate al pagamento di una tassa di refezione determinata sulla base di tariffario definito annualmente dal Municipio.

La fatturazione dei pasti viene effettuata trimestralmente da parte dell'Amministrazione comunale o eventualmente dall'ente che potrà essere incaricato dal Municipio per garantire il servizio.

Art. 10 - Tariffe

La partecipazione alle spese del servizio va da un minimo di Fr. 8.- ad un massimo di Fr. 15.- per pasto ed è fissata dal Municipio.

Il Municipio determina annualmente la tassa di refezione tramite Ordinanza e può, nel caso, applicare tariffe differenziate, secondo i seguenti principi:

a) Nel caso una famiglia abbia almeno diritto al sussidio dei premi della cassa malati il Municipio può ridurre la tassa di refezione sino al minimo definito al paragrafo precedente. Nella decisione sulla tariffa, in via subordinata, vengono anche considerati, il reddito imponibile, il numero di figli a carico dell'economia domestica; eventuali altri sussidi incassati dalla famiglia (assegni di prima infanzia e/o misure simili); se i genitori sono a beneficio parzialmente dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione disoccupazione e devono continuare a lavorare per sostenere la famiglia.

b) Nel caso una famiglia presenti un reddito imponibile di almeno fr. 80'000.00 (per il 2018), in caso di disponibilità di posti, il Municipio può applicare una tariffa maggiorata, ma non superiore a quanto definito al paragrafo precedente. Considerato il mutare della situazione economica, la soglia di reddito imponibile, a partire dalla quale applicare una tariffa maggiorata, viene adeguata dal

Municipio tramite ordinanza in base ai dati forniti dal Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino (annuario di statistica o valutazioni sul carovita).

Art. 11- Deleghe e applicazioni

Il Municipio tramite ordinanza stabilisce:

- Le tariffe e la loro differenziazione di cui all'art. 10.
- I criteri di dettaglio per l'accesso alle diverse tariffe.
- Le norme di applicazione e di procedura del presente regolamento.

Art. 12 - Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio, per quanto indicato in questo regolamento, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 208 LOC nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio comunale e successivamente alla ratifica del Consiglio di Stato delegata alla Sezione degli Enti Locali.

Approvato dalla Sezione Enti Locali il 13.06.2017 e il 04.11.2018 per le modifiche agli art. 3, 6, 10, 12, 13 dell'11.06.2018